

## Tabella

1. Masse atomiche relative. (utilizzata poco, solo per ricavare il mw delle sostanze)
2. **Medicinali e DM di cui le farmacie devono essere provviste obbligatoriamente.**  
è probabile che queste sostanze siano salvavita e quindi, se c'è un'urgenza, la farmacia non può aspettare la scorta, tanto è vero che se un paziente richiede la scorta completa di un determinato prodotto, il farmacista non può fornirle tutte, se ne deve dispensare il numero che permette al farmacista di conservarne almeno una confezione (si procede alla dispensazione frazionata).
3. Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave.  
(veleni e non solo)
4. Elenco dei prodotti che la farmacia può vendere solo dopo presentazione di ricetta medica.  
ricetta di base = ripetibile
5. Elenco dei prodotti da dispensare solo con ricetta medica da rinnovare = non ripetibile.
6. Apparecchi ed utensili obbligatori in qualsiasi farmacia.  
a prescindere dal laboratorio galenico
7. Elenco delle sostanze ad azione stupefacente o psicotropa e derivati.  
è divisa in 4 tabelle delle sostanze (classificazione amministrativa) ed una 'tabella dei medicinali', che si divide a sua volta, in 5 sezioni: A, B, C, D, E i cui prodotti saranno dispensati con modalità differenti, passando dalla ricetta ministeriale ricalco fino alla ricetta ripetibile
8. Dosi massime abituali dei medicinali, oltre le quali il farmacista non può spedire la ricetta a meno che il medico non si assuma per iscritto la responsabilità del sovradosaggio.  
per i magistrali è la prima cosa che va controllata prima di spedire una ricetta  
per gli industriali non serve, perché già quando è richiesta AIC i dosaggi devono rientrare in quelli pro die e pro dose.

## TABELLA 2

Sono state **eliminate** le seguenti voci (e quindi **non vanno più detenute obbligatoriamente in farmacia**):

- Ampicillina
- Garza idrofila di cotone sterile per medicazione
- Gentamicina p.i.
- Idrogeno perossido soluzione 3%
- **Iodio (DM 24 Luglio 2018)**
- Ipecacuana sciroppo emetico
- Magnesio solfato
- Sodio bicarbonato
- Sodio citrato
- Sodio cloruro

Sono state inserite le seguenti voci (e quindi **vanno detenute obbligatoriamente in farmacia**):

- Amminoglicosidici (basta una confezione in qualsiasi forma farmaceutica, es. Tobramicina)
- Nifepidina soluzione orale

• **Ossigeno e Tramadolo** nella vecchia versione della Tabella n. 2 erano considerati sostanza/DM ("retto"), mentre nella nuova versione sono considerati preparazioni farmaceutiche ("*corsivo*")

8 nov. 2022 : Tramadolo spostato in sez. A tabella dei medicinali

**TABELLA 6**

Bilancia, bagnomaria, apparecchio per il punto di fusione → per valutare la purezza della sostanza (il farmacista è responsabile dei suoi prodotti farmaceutici e della loro qualità).

Il minimo di vetreria. L'Alcolometro non è più obbligatorio. E poi ci sono tutti gli strumenti che sono obbligatori solo quando si prepara una data FF, ad esempio incapsulatrice obbligatoria solo se la farmacia allestisce capsule, così come strumentazione per garantire sterilità prep.

Per quanto riguarda la bilancia, con il DM 24 Luglio 2018 il punto 1 (ri)diventa: *“Bilancia sensibile al mg della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g della portata di almeno 2 kg”*

**TABELLA 3**

Inizialmente conteneva solo sostanze presenti in FU, adesso aggiornata per includere anche sostanze nocive che non hanno una monografia dedicata all'interno della FU.

Le sostanze inserite/rimaste in Tabella 3 (quindi quelle “velenose”) sono:

- Adrenalina
- Apomorfina cloridrato
- Argento nitrato
- Atropina solfato
- Chinidina solfato
- Digitossina
- **Efedrina [TORNATA NEL 2020]**
- Ergometrina maleato
- Ergotamina tartrato
- Fisostigmina salicilato

Iodio

le uniche sostanze che risultano **non classificate veleno** sono:

- Iodio soluzione cutanea
- Iodio soluzione orale

- Iodio unguento
- Iodio ed acido salicilico soluzione cutanea

- Ipecacuana
- Isotretinoina
- Istamina
- Lidocaina
- Mercurio ossido giallo
- Neostigmina metilsolfato
- Noradrenalina
- Omatropina bromidrato
- **Pseudoefedrina [AGGIUNTA NEL 2020]**
- Reserpina
- **Scopolamina [TORNATA NEL 2020]**
- Sodio fluoruro
- Suxametonio cloruro
- Tetracaina cloridrato

**NON sono più elencati in Tabella 3**

- |   |                           |                                 |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| ● Acido nitrico                         | ● Emetina cloridrato      | ● Mercurio dicloruro            |
| ● Acido solforico                       | ● Eparina                 | ● Metilatropina                 |
| ● Acido tricloroacetico                 | ● <b>Fenolo</b>           | ● Noscapina                     |
| ● Belladonna                            | ● Fisostigmina solfato    | ● Omatropina metilbromuro       |
| ● Chinina cloridrato                    | ● Gallamina trietilioduro | ● Ouabaina                      |
| ● Cloradio idrato                       | ● Imipramina cloridrato   | ● <b>Pilocarpina</b>            |
| ● Colchicina                            | ● Iosciamina solfato      | ● <del><b>Scopolamina</b></del> |
| ● Cresolo                               | ● Lindano                 | ● Tiomersal                     |
| ● Digossina                             | ● Lobelina cloridrato     | ● Tubocurarina cloruro          |
| ● <del>Efedrina</del> (reinserita 2020) | ● Merbromina              |                                 |

Tutte queste sostanze vanno tenute in armadio chiuso a chiave (pena l'arresto o 200€ multa, art 146 TULS), DIVERSO dall'armadio che contiene gli stupefacenti.

N.B. solo le sostanze vanno messe sottochiave, e non i medicinali a base di queste sostanze

Con l'aggiornamento del 2020 è stato chiarito che, oltre a queste sostanze, vanno trattate come "veleni" anche **tutte le sostanze che presentano in etichetta la dizione letale (se ingerito o a contatto con la pelle o se inalato) classificate con i codici H300, H310 e H330, accompagnata da pittogrammi che indicano la letalità (teschio).**

Questo significa che **una sostanza è da considerarsi veleno quando:**

- è in tabella 3 *OPPURE*
- la materia prima ha almeno uno dei 3 codici H300, H310 o H330

La **dispensazione** delle sostanze è regolamentata dal **TULS, Testo Unico delle Leggi Sanitarie risalente al 1934.**

**Art. 147** – il farmacista può vendere la **sostanza pura** solo a professionisti che possano dimostrare di aver bisogno della sostanza per svolgere il proprio lavoro (chimici, fotografi, agricoltori, chi lavora con vernici...)

**Art. 146** – la vendita da parte di persone non autorizzate (farmacisti, commercianti di prodotti chimici) è reato. I professionisti autorizzati sono tenuti a chiudere in armadio queste sostanze, con un pittogramma in etichetta che ne indica la letalità.

Bisogna annotare la movimentazione di questi veleni difatti esiste un registro (registro dei veleni) che non è fornito dallo Stato o vidimato, va bene qualsiasi quaderno purché sia un resoconto di entrate ed uscite.

Per la vendita di **medicinali** contenenti sostanze considerate "veleni" si fa riferimento a diverse leggi.

- **Art. 122 TULS** – la ricetta va conservata per 6 mesi in originale (non ripetibile), annotando il nome di chi ha acquistato il farmaco
- **Regolamento del Servizio Farmaceutico**  
**Art. 39** – il medico, nel formulare la ricetta, deve scrivere la dose a tutte lettere  
**Art. 40** – il farmacista, se si trova davanti ad una ricetta con dosaggi rischiosi, deve pretendere dal medico che se ne assuma responsabilità e che indichi le motivazioni del dosaggio, prima di poter spedire la ricetta.
- **Art. 730 codice penale** – la vendita a minori di anni 16 (veleni e stupefacenti) → ammenda fino 500€
- In etichetta bisognerà annotare la via di somministrazione del farmaco, e bisognerà apporre l'avvertenza chiara, anche con pittogrammi o con frasi H, che il medicinale contiene una sostanza velenosa

## TABELLA 8

La tabella prevede un elenco di sostanze in cui viene indicata la via di somministrazione, le dosi abituali e il dosaggio nelle 24h. Il farmacista andrà a valutare la dose massima (singola dose) e la dose massima nelle 24h.

Vengono inserite anche note in merito ad alcune sostanze dimagranti, per le quali è vietato l'allestimento di preparazioni galeniche.

**TABELLA 4**

Tutto ciò che la farmacia può vendere solo dietro presentazione di ricetta medica, che si intende ripetibile (non solo medicinali e sostanze)

È strutturata per categorie terapeutiche (antipertensivi, ansiolitici, antistaminici, diuretici...) ma sono presenti anche principi attivi,

**Melatonina** → con gli aggiornamenti 2018-20 la melatonina richiede ricetta solo da 2 mg in su. Stessa cosa per il **Minoxidil** che fino al 5% può essere venduto senza ricetta.

1. Melatonina capsule con **quantità minore e uguale a 1 mg**: allestimento in multiplo e dispensazione senza ricetta medica (allestibile in virtù della monografia presente sulla BP e dispensabili senza prescrizione in quanto presenti sul mercato integratori di libera vendita);

2. Melatonina capsule **da 1 mg e fino a 2 mg compresi**: allestimento in multiplo e dispensazione con ricetta ripetibile (allestibili in virtù di una specifica monografia presente sulla British Pharmacopoeia e dispensabili dietro presentazione di ricetta medica in conformità al punto 5 della Tabella 4 e in analogia al medicinale con AIC);

3. Melatonina capsule con **quantità maggiore a 2 mg**: preparazione estemporanea dopo presentazione di ricetta ripetibile (allestibili e dispensabili esclusivamente in base a prescrizione medica personalizzata dal momento che non è presente nessun analogo di riferimento).

Non esistono in commercio

Viene rimosso dalla tabella **Ketorolac**, spostato in tabella 5 con ricetta non ripetibile.

Invece, sempre con gli aggiornamenti 2018, viene concessa la ricetta ripetibile agli **ansiolitici stupefacenti**, cioè a tutte le sostanze presenti in **sezione E della tabella 7** degli stupefacenti.

- Benzodiazepine
- Codeinici a basso dosaggio → antitussivi
- Barbiturici (ipnotici) in associazione

In merito ai **galenici**, la tab.4 dice che sono esenti dalla ricetta, finché sono equivalenti per concentrazione di p.a. e forme farmaceutiche, a farmaci industriali in commercio che a loro volta sono venduti senza obbligo di ricetta.

► questo non vale per sostanze regolamentate dalla l.n.367/2000 (dopanti)

► Si può quindi preparare un officinale (da FARMACOPEA italiana/Europea/Paese EU) e venderlo SENZA RICETTA in deroga alla Tabella 4 se esiste un SOP o OTC equivalente in commercio.

► La dose di principio attivo *totale e per dose forma* del galenico officinale deve essere uguale o inferiore a quella del SOP o OTC in commercio. SONO ESCLUSE LE PREPARAZIONI DOPANTI (es. niente nafazolina spray, ma OK al betametasona crema perché uso topico).

**TABELLA 5**

Per questa serie di principi attivi è richiesta la prescrizione, ma in questo caso non è ripetibile, viene prelevata dal farmacista, perché in questo caso sono medicinali con un indice di rischio più elevato, ad esempio:

- **Ketorolac** che è stato spostato dalla tab.4 alla 5 **nel 2018** (casi di sanguinamento gastrico)
- **Nimesulide** è un FANS quindi dovrebbe far parte della tab.4, ma viene spostato in tab.5 già **dal 2007** a causa dell'abuso che i consumatori fanno dei FANS in generale, e dell'elevata epatotossicità di questo principio attivo. → AIFA stessa scoraggia l'utilizzo quando non strettamente necessario e fornisce delle alternative terapeutiche per indirizzare i pz verso FANS con indice terapeutico più elevato.
- Anabolizzanti, ad eccezione del **Nandrolone, rimosso nel 2018** per essere spostato negli **stupefacenti** dato l'elevato potenziale d'abuso

Rientrano in questa tabella anche i *medicinali che vengono prescritti per scopi terapeutici diversi da quelli autorizzati*, ovvero i medicinali che vengono utilizzati **off-label**, regolamentati dalla legge "Di Bella" 94/98.

- Cannabis dolore, rientra in ricetta non ripetibile perché viene preparato come galenico (non esiste in commercio)

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

**formalismi ,cui sono soggette le prescrizioni di preparazioni magistrali a base di cannabis medica, sono consequenziali a tre aspetti fondamentali:**

1. La cannabis è inserita tra gli stupefacenti;
2. fa parte della lista il cui uso è considerato doping.
3. la cannabis intesa come preparazione galenica a base di infiorescenze non ha indicazione terapeutiche.

Per qualsiasi off-label è richiesta una ricetta non ripetibile dal momento che si utilizzano in situazioni eccezionali

- ▶ Nel 2018 vengono esclusi da questa tabella – e quindi **esentati dall'obbligo di ricetta** – tutti i preparati (anche galenici) a base di **levonorgestrel e ulipristal**, per la contraccezione d'emergenza di donne maggiorenti. Dal
- ▶ 2020 anche per le minorenni è possibile acquistarli senza ricetta.

## TABELLA 7

Sostanze stupefacenti, ovvero sostanze ad azione psicotropa (= eccitanti o depressivi del SNC, alterano lo stato di coscienza) e che inducono tolleranza associata a dipendenza.

Per questo motivo richiedono tutta una serie di accorgimenti, sia nella prescrizione che nella dispensazione.

- ➔ A differenza dei veleni, queste sostanze non possono essere vendute a terzi in quanto tali, nemmeno ad altri professionisti (nemmeno ad altri farmacisti), addirittura queste sostanze non si possono nemmeno rendere a chi le ha vendute, nel momento in cui si acquistano, devono restare in farmacia fino alla scadenza. Il farmacista è l'unico che può detenerle e può manipolarle solo per ripartirle o per allestire una preparazione.

Questi aspetti sono stabiliti dal **DPR 309/90** che è il **Testo Unico di legge in materia di stupefacenti, e dalle successive modifiche** che hanno portato alla tabella 7 com'è oggi.

la variazione del 2001 (**Legge Veronesi**), legge 49 del 2006 (**Legge Fini Giovanardi**) che portato ad un riassetto delle tabelle anche piuttosto complesso, legge 38 del 2010 (**Terapia sul dolore**) per poi ulteriormente variare ciò che era stato detto nel 2006 con la legge del 2014 (la legge del 2006 introduceva un criterio di classificazione erroneo che viene valutato nel 2014, incostituzionale).

**DPR 309/1990** → abroga la precedente legge del '75, e suddivide gli stupefacenti in **sei tabelle**, indicate con numeri romani I-VI, in cui le sostanze sono ordinate a seconda dell'indice terapeutico e del potenziale di abuso, tenendo presenti diversi parametri:

- **Dosaggio**
- **Associazioni** di composti (se c'è un composto singolo è facile utilizzarlo per scopi illeciti, rispetto a formulazioni pluricomposte in cui è necessario estrarre chimicamente il principio attivo) (con associazione è anche più semplice evitare abusi da parte di cerca di assumere un farmaco per avere un'azione ricreativa anziché terapeutica, allo stesso modo si tutelano i pz da sovradosaggi quindi quel farmaco dà più difficilmente la dipendenza collaterale e si aumenta la compliance del pz)

La ricetta che era richiesta all'epoca, era restrittiva per svantaggiare l'uso voluttuario, ma allo stesso tempo svantaggiava i pz perché aveva una durata di soli 10 giorni, quindi il pz che magari aveva un dolore cronico, o un dolore oncologico, doveva recarsi costantemente dal medico e poi in farmacia. Era anche cavillosa da compilare, quindi anche il medico era reticente a prescrivere questi farmaci.

Per questo motivo...

**Legge Veronesi n. 12/ 2001** → viene inserito l'**allegato III bis**, per agevolare i pz con dolore cronico. Nell'allegato vengono inserite sostanze terapeutiche nei confronti del dolore grave (morfini, codeina, ossicodone...) e viene concesso, in questi casi, di ottenere una prescrizione A RICALCO, che allunga la validità a 30 giorni e non grava sulla fatica del pz.

[in realtà, nel 2001 erano agevolate solo le prescrizioni per il dolore neuropatico ed oncologico. Con gli anni e le successive modifiche sono stati considerati tutti i tipi di dolore cronico e sono state aggiunte sostanze come la Cannabis]



**Legge Fini-Giovanardi n. 49/2006** → rielabora tutto il sistema di classificazione in tabelle, proponendo una suddivisione tra **sostanze stupefacenti a rischio di abuso** e **medicinali contenenti sostanze stupefacenti**.

► **La Tab I (abuso)** sostanzialmente annulla la differenza tra droghe leggere e pesanti (introdotta da legge Craxi-Jervolino-Vassalli, poi convogliata nel 309/90) e le riunisce in unica tabella, quindi le sottopone allo stesso tipo di sanzione amministrativa.

[A causa della sua asprezza, la "Fini-Giovanardi" è stata considerata da molti come una delle cause che ha portato al sovraffollamento delle carceri italiane negli ultimi anni, dato che anche per un piccolo spacciatore di marijuana si prevedeva quasi sicuramente il carcere, con pene che andavano dai due ai sei anni.]

► **La tabella II (quella dei medicinali)** a sua volta viene suddivisa in più sottotabelle (dalla A alla E) in ordine di pericolosità dei vari principi attivi.

La sezione **III-bis viene allegata alla sotto-tabella A**, e la prescrizione a Ricalco viene allargata a tutte le sostanze della tabella A → di fatto viene facilitato l'accesso ai farmaci stupefacenti, rispetto alla vecchia ricetta madre-figlia.

Ma non risolve il problema della reticenza dei medici a prescrivere – né la difficoltà del farmacista nel dispensare con le modalità associate alla ricetta a Ricalco (compilare i registri perentoriamente, conservare per tanti anni le ricette...).

**2009** → alcune sostanze dell'allegato III-bis vengono spostate in **sezione D**, quindi possono essere prescritte con ricetta non ripetibile SE vengono utilizzate per la terapia del dolore e se non sono iniettabili.

Se sono iniettabili o prescritte per altri scopi terapeutici, vengono trattate come qualsiasi prodotto della tabella A, quindi con ricetta a ricalco.



Si nota che questo provvedimento agevola effettivamente le prescrizioni dai medici, perciò diventa **legge n. 38/2010**.


Questa legge facilita di molto l'accesso ai farmaci per la terapia del dolore, tant'è che anche i farmaci che non passano in sezione D, hanno un codice di esenzione dallo stato, e quindi è possibile utilizzare una ricetta SSN anziché quella a ricalco per farmaci contenuti in sezione A, purché siano prescritti per dolore.

Allo stesso modo, viene incontro anche al farmacista, perché semplifica alcune procedure legate al registro di carico/scarico stupefacenti: può essere compilato anche 48h dopo e non contestualmente alla vendita, e va conservato per 2 anni, non più per 5.

**2014** – ci si rende conto che la Fini-Giovanardi è una legge incostituzionale, perché approvata (Gov. Berlusconi) all'interno di un decreto che in realtà, riguardava tutt'altro, e non si era consultato il Parlamento per la nuova suddivisione in tabelle.

A questo punto però, non si poteva ripristinare la Craxi-Vassalli-Jervolino, perché nel frattempo erano cambiate le droghe, ce n'erano di nuove, ecc. Pertanto, nel 2014 viene stilato un nuovo **Decreto**, che convoglia in **legge n.79/2014** con la quale si ripristinano le vecchie tabelle, così com'erano suddivise nel DRP 309/1990 e si ritorna alla distinzione tra droghe leggere e pesanti, così come stabilito da referendum nel 1993, per alleggerire gli illeciti amministrativi.

## NUOVO SISTEMA DI TABELLAZIONE (Legge 79/2014, art. 14)



Con la nuova legge del 2014 è stata ripristinata questa condizione, ripristinate queste tabelle (I, II, III, IV e la V detta "tabella dei medicinali"). Le prime 4 tabelle non sono tanto importanti per il farmacista ma sono tabelle con cui discriminare le sostanze droghe leggere\droghe pesanti per cui nella tabella I e nella tabella III sono inserite le sostanze considerate "droghe pesanti", cioè se mi trovo in casa con Morfina (aldilà dell'uso personale) allora sono incriminato nel detenere droga pesante, mentre nella tabella II e IV sono dette "droghe leggere". Quello che interessa al farmacista è la tabella V (tabella dei medicinali) che rispetto alla classificazione Giovanardi non ha nulla di nuovo ma è costituzionale e ha lo stesso tipo di sottosezioni.

in ordine decrescente di potenziale abuso:

- A: farmaci a base di oppiacei e barbiturici (armadio blindato) tra gli oppiacei ci sono anche i (\*\*)  
→ **RMR/buono acquisto** oppure **SSN** quando usati terapia per dolore (All. III bis) ma solo in forme non iniettabili
- B: barbiturici usati come antiepilettici, BZD e altri farmaci SNC che danno dipendenza, incluso THC (di solito riguarda galenici)  
→ **RNR(L)/buono acquisto**
- C: farmaci (perlopiù industriali) a base di Fenobarbital (Gardenale, Luminale) destropropossifene e altri  
→ **RNR/buono acquisto**
- D: sostanze che rientrano in altre tabelle, in forma di preparazioni parenterali (BZD) e farmaci dell'allegato III bis quando usati per via orale  
→ **RNR**
- E: sostanze che rientrano in altre tabelle, in preparazioni non parenterali (Codeinici, BZD orali)  
→ **RR**

Il motivo per cui la sezione B, C, D ed E pur avendo ricetta non ripetibile sono inserite in sezioni diverse è perché A, B e C necessitano del registro di uscita degli stupefacenti mentre D ed E no.

| TABELLA DEI MEDICINALI |                             |   |
|------------------------|-----------------------------|---|
|                        |                             |   |
| A                      | RMR o SSN nei casi previsti | Movimenti documentati sul registro stupefacenti |
| B                      | RNR                         |   |
| C                      | RNR (o SSN)                 |   |
| D                      | RNR (o SSN)                 |   |
| E                      | RR (o SSN)                  |   |

## SEZIONE A ALLEGATO III/bis (terapia del dolore)

Farmaci per i quali sono previste modalità prescrittive semplificate nel caso in cui vengano prescritti per la terapia del dolore severo, indipendentemente dall'origine dello stesso

- Buprenorfina (Temgesic®, Transtec®.....)
- Codeina (in associazione con Paracetamolo: Coefferalgan®, Lonarid®, Tachidol®; in associazione con Edera: Hederix®)
- Dildrocodeina (Paracodina®, in associaz. con Pentetrazolo: Cardiazol Paracodina®)
- Fentanil (Actiq®, Duragesic®, Effentora®, Fentanest®, Matrifen®.....)
- Idrocodone
- Idromorfone (Jurnista®.....)
- Metadone (Eptadone®)
- Morfina (MsContin® cpr, Oramorph® fl os, Twice® cpr, fiale iniettabili)
- Ossicodone (Oxycontin®, in associaz. con Paracetamolo: Depalgos®; con Naloxone: Targin®)
- Ossimorfone
- Tapentadolo (D.M.31/03/11) (Palexia®)
- Sufentanil sublinguale (Zalviso® cpr)-uso ospedaliero
- Medicinali a base di Cannabis (D.M. 25/06/18)

Le sostanze contenute in sottosez. A, che siano prescritte per la terapia del dolore o meno, vanno sempre acquistate tramite il Bollettario buono acquisto e registrate sul registro degli stupefacenti.

In entrambi i casi, la ricetta da presentare sarà quella a ricalco, per la terapia del dolore l'agevolazione prescrittiva consiste nel fatto che si possono prescrivere più medicinali (2) mentre se la prescrizione riguarda una terapia diversa, si può acquistare un solo farmaco, la casella per la seconda prescrizione viene barrata sulla ricetta.

per i prodotti utilizzati nella terapia del dolore (all. III bis), è possibile, grazie alla legge n.38 del 2010 prescrivere con il SSN. La prescrizione dei prodotti utilizzati per la terapia del dolore può essere fatta con la ricetta rossa del SSN ma anche con la ricetta ministeriale ricalco,

Sezione B – contiene sostanze utilizzate prevalentemente in galenica, tanto che fino al 2014 la sezione B era intestata “sostanze che il farmacista preparatore utilizza per l'allestimento e la vendita di magistrali a base di stupefacenti”, dal 2014 l'intestazione è stata modificata, adesso si parla solo di “sostanze da vendersi dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta” (non ripetibile)

- Barbiturici
- Derivati della cannabis sono entrati pian piano a far parte della sottosezione B, dapprima era presente solo il THC ed derivati, poi dal 2014 sono stati inclusi tutti i prodotti vegetali contenenti THC e dal 2020 è in ballo anche l'inserimento del CBD e prodotti che lo contengono.  
→ RNR Limitativa secondo disposizioni legge Di Bella, perché non esistono preparazioni commerciali in ITA, ad eccezione del Sativex spray orale utilizzato per la SM.  
Per l'acquisto della Cannabis, è necessario che il 'buono acquisto' che è richiesto per i medicinali in sezione A, B e C. Quando arriva la Cannabis, va conservata in armadio chiuso a chiave e caricare entro 48h sul registro di entrata ed uscita, la quantità di Cannabis che è giunta. Sulla ricetta va applicato il timbro della farmacia insieme a data e prezzo praticato (obbligatorio per i galenici magistrali). La conservazione della ricetta non per 6 mesi ma per 2 anni dal momento che è una sostanza stupefacente e non una semplice ricetta non ripetibile. L'invio di una copia è dovuta per legge 94/98 perché stiamo lavorando in off-label quindi è previsto l'invio di una copia alle ASL mentre la copia originale viene tenuta dalla farmacia. Una ulteriore copia viene rilasciata al paziente per dimostrazione che il possesso sia lecito. Essendo una sostanza dopante, ancora una volta, il farmacista dovrà registrare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la preparazione di questa sostanza. La rimborsabilità viene stabilita da regione a regione.
- BZD che non possono essere inserite in sezione E, e quindi vanno dispensate con ricetta da rinnovare. **Prima del 2014** la sezione B riguardava le **BZD all'interno di galenici**, che andavano tutte sotto ricetta da rinnovare, adesso invece si fa il confronto con eventuali farmaci industriali, e se l'allestimento corrisponde a un farmaco che va con RR, anche il preparato viene venduto con ricetta ripetibile. (permane obbligo di buon acquisto dal momento che è sez.B)
- Sono presenti anche le sostanze utilizzate a scopo dimagrante, poiché non esistono controparti industriali allo scopo, ma sono sostanze per cui dal 2015 è bandita la preparazione.

Queste ricette possono essere spedite solo se è chiaramente espresso che la prescrizione è per un motivo diverso dal dimagrimento, e dev'essere evidente anche dalla composizione della ricetta, non si possono usare determinate associazioni di attivi dimagranti per evitare che si sfruttino degli escamotage per evadere la legge.

Es. Metformina ha effetto collaterale dimagrante, può essere prescritto per diabete ma non per dimagrire, quindi attenzione al dosaggio prima di spedire la ricetta (come nel Caso Tapiramato 2005, a una bambina prescritti 250 mg di topiramato a scopo dimagrante mentre la dose sicura è di 25mg/die come antiepilettico)

Sezione D – contiene sostanze che fanno parte di altre sottotabelle, ma che hanno un'agevolazione prescrittiva sia per il medico, che per il farmacista quando spedisce la ricetta.

Prevalentemente sostanze dell'allegato III-bis terapia del dolore (der. Codeina, der. Ossicodone...) assunti via orale, ma anche BZD iniettabili.